ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE
"OMANUT – ROMA (Arte – Psiche -Musica -Teatro) ETS"

in breve "OMANUT – ROMA"ETS

I Sigg.:

- Cristina Leonarda Barbuti, nata a Viareggio (Lu) il 28 aprile 1967, residente a Firenze, Via Senese 18 – 50124;
  Codice Fiscale: BRBCST67D68L833O;

- Herbert Alexander Lonquich, nato a Trier (Germania) il 28 agosto 1960, residente a Firenze, Via Senese 18 - 50124
  Codice Fiscale: LNQHBR60M28Z112C;

  Sandro Savagnone nato a Roma il 08 gennaio 1962,
  Codice Fiscale:SVGSDR62A08H501R residente in Roma - 00179, via Gino Capponi 152;

- Carla Di Lena, nata a Termoli (CB) il 26 aprile 1960
  Codice Fiscale: DLNCRL60D66L113R residente in Roma - 00179, via Gino Capponi 152;

- Elisabetta Savagnone nata a Roma il 27 luglio 2001
  Codice Fiscale: SVGLBT01L67H501X residente in Roma - 00179, via Gino Capponi 152;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 I Signori dichiarano di costituire, come costituiscono, una Associazione Ente del Terzo Settore denominata "OMANUT – ROMA (Arte – Psiche -Musica -Teatro)" ETS in breve "OMANUT – ROMA" ETS avente sede in Roma piazza della Libertà 20 - 00192 Roma.

ART. 2 - L'Associazione è retta dallo Statuto Sociale che i Signori comparenti sottoscrivono e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - Lo scopo, il patrimonio e le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Associazione, nonché i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione sono specificate nell'allegato statuto.

ART. 4 - I comparenti nominano membri del Consiglio Direttivo per il primo triennio i signori:

Presidente: Cristina Leonarda Barbuti
Vicepresidente: Sandro Savagnone

Segretario - Tesoriere: Carla Di Lena

Tutti come sopra generalizzati, i quali accettano le cariche loro conferite.

ART. 5 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2026.

ART. 6 - Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto, i comparenti si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 7 - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Roma 16 giugno 2025

I SOCI FONDATORI

Cristina Leonarda Barbuti

Herbert Alexander Lonquich

Sandro Savagnone

Carla Di Lena

Elisabetta Savagnone

All.A

STATUTO

ASSOCIAZIONE "OMANUT – ROMA (Arte – Psiche -Musica -Teatro)" ETS

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-SCOPI E DURATA

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituita l'Associazione denominata "OMANUT – ROMA (Arte – Psiche -Musica -Teatro)" ETS in forma di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, in breve "OMANUT – ROMA" ETS. L'acronimo ETS sarà utilizzato a decorrere dall'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2. Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, Piazza della Libertà 20, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo dell'arte, della cultura, dell'educazione che studia il comportamento degli individui, i rapporti che intercorrono tra quest'ultimo e l'ambiente, con riferimento alla pratica artistica come mezzo di trasformazione personale e sociale, con particolare riguardo alla musica ed al teatro, quindi all'arte nella sua più ampia accezione, forma e tipo di espressione, di provenienza e di tradizione.

3.2 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art.5 D.Lgs 117/17 lettere:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.24, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3.3 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.4 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice.

3.5 Al fine di conseguire il raggiungimento dello scopo statutario, l'Associazione potrà svolgere a titolo indicativo e non esaustivo ogni attività ad esso collegate:

- organizzare corsi di formazione, convegni, seminari, stages, conferenze, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli;

- curare e far curare la pubblicazione, la stampa, di scritti, saggi articoli atti a convegni e seminari, attraverso la diffusione sia cartacea che digitale;

- realizzare mostre di eccellenza visiva e di contenuti, organizzazione di eventi;

- creazione di momenti d'aggregazione artistica allo scopo di espressione e promozione con l' opportunità di dare spazio a chi non ha possibilità di esprime le proprie doti artistico creative;

- attività di art counseling, counseling, arte terapia, psicoanalisi anche mediante laboratori esperienziali, seminari tematici, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni;

- nel rispetto delle relative riserve di legge l'associazione potrà facilitare lo svolgimento di attività di psicoterapia e psicoanalisi avvalendosi delle necessarie professionalità;

- realizzazione di workshop e organizzazione di corsi su temi artistici per la divulgazione dell'Arte;

- ogni attività di insegnamento nell'ambito delle arti musicali e teatrali;

- attività formativa di art counselor;

- ogni altra attività che si renda utile e necessaria per il perseguimento degli scopi associativi.

Art. 4. Durata

4.1 La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II

I SOCI

Art. 5. Soci

5.1 Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto. Il socio minorenne è rappresentato da chi esercita la patria potestà e che ne ha sottoscritto l'adesione.

5.2 All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari secondo quanto contenuto negli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

5.3 I soci si distinguono in:

- Soci ordinari: partecipano attivamente alla vita associativa e versano la quota annuale;

- Soci onorari: nominati dal Consiglio Direttivo per meriti culturali o artistici. Non sono tenuti al versamento della quota;

- Soci sostenitori: soggetti che contribuiscono economicamente ma non partecipano alla vita associativa con diritto di voto.

Art. 6. Registro

6.1 Le domande di ammissione devono essere annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione dei soci.

Art.7 Ammissione

7.1 Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo per ricevere la modulistica da compilare per la richiesta di adesione e successivamente provvedere a fornire prova dell'avvenuto versamento della quota associativa dichiarando di condividere le

finalità che l'associazione si propone ed impegnandosi ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. La modulistica e la compilazione della domanda potranno avvenire anche telematicamente.

7.2 L'accoglimento e la reiezione sono rimessi all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Tale decisione dovrà essere espressa nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Le domande saranno comunque da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione entro sessanta giorni dal ricevimento del versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione. In caso di mancato accoglimento il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione. La notifica del diniego dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del Codice.

7.3 Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per una intera annualità.

7.4 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art.8 Vincolo associativo – diritti ed obblighi dei soci

8.1 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

8.2 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;

8.3 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa.

Art.9 Quote

9.1 I soci saranno tenuti a corrispondere all'Associazione per il finanziamento della sua attività, le quote annuali che saranno determinate dal Consiglio Direttivo .

Art.10 Perdita della qualità di socio

10.1 La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per decesso;

- per recesso;

- per decadenza, nel caso in cui venga a mancare almeno uno dei requisiti in base ai quali il socio è stato ammesso;

- per delibera di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo.

Sono considerate cause di esclusione del socio:

- l'indisciplina e l'indegnità da chiunque accertata;

- la morosità nei pagamenti dei contributi associativi.

Viene considerato moroso il socio che non ha provveduto a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali entro tre mesi dalla decorrenza dell'annualità.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 Organi dell'associazione

11.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

- il Segretario e il Tesoriere;

- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione.

11.2 I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

11.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

11.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

11.5 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.12. Assemblea

12.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

12.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

12.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

- delibera sulle modifiche al presente statuto;

- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

12.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

12.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto, può essere pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

12.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

12.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 13, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio.

12.8 Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

12.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;

b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;

c. l'approvazione del bilancio;

f. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;

g. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;

i. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza, e ogni altro oggetto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

12.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. l'approvazione delle modifiche statutarie;

b. la trasformazione, la fusione, la scissione;

c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

12.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

12.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

12.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

12.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

12.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art.13 Consiglio Direttivo

13.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vicepresidente. La

maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

13.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente o ed ogni volta che ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Nella convocazione dovranno essere indicati gli argomenti delle materie su cui è chiamato a deliberare.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando riportano la maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo:

a) Determina le quote annue a carico dei soci per il finanziamento dell'Associazione;

b) Promuove lo studio e la formulazione di proposte da sottoporre all'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, e cura l'attuazione delle deliberazioni da essa adottate;

c) Predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) Attribuisce deleghe specifiche o generali ai singoli consiglieri;

e) Decide l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

f) Delibera la stipula di contratti, aventi ad oggetto beni immobili e di altri atti disposizione sugli stessi.

g) Procede all'attribuzione di deleghe;

h) Stabilisce le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta l'anno e convoca le assemblee straordinarie ogni qualvolta lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta dai due terzi dei soci aventi diritto di voto;

i) Provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;

j) Delibera il trasferimento della sede dell'associazione nell'ambito del comune.

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente riservati all'Assemblea degli Associati dalla legge o dal presente Statuto.

Art.14.Presidente

14.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

14.2 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

14.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art.15. Vicepresidente

15.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art.16 Segretario - Tesoriere

16.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

16.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

16.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

16.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 16.3.

16.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

16.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

16.7 Le funzioni di segretario – tesoriere possono essere cumulate.

Art.17. Libri dell'associazione

17.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione.

17.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente.

Art. 18. Organo di controllo e Organo di revisione.

18.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

18.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

18.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

18.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

18.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

18.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

TITOLO IV

PATRIMONIO-ENTRATE-RENDICONTI E BILANCI

Art. 19. Patrimonio ed entrate dell'associazione

19.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di istituzioni private;
- contributi di organismi internazionali,
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite di beni immobili pervenute all'associazione a qualunque titolo;

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

19.2 È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione salvo specifiche disposizioni di legge.

19.3 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 20. Bilancio

20.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

20.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

20.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

20.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice e delle relative norme di attuazione e proposti per l'approvazione all'assemblea entro il 30 aprile ovvero se particolari esigenze lo richiedano entro il 30 giugno.

20.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Art.21 Avanzi di gestione

21.1 Gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

21.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 22 Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

22.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

22.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.23. Controversie

23.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

23.2 Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

23.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

23.4 L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 24 Foro Competente

24.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Roma.

Art. 25 Regolamenti

25.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art.26 Legge applicabile

26.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.